

Publicato il 12/04/2017

N. 04492/2017 REG.PROV.COLL.

N. 10291/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10291 del 2015, proposto da:
Mauro G., rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano P. C.F. -----, Domenico P. C.F. -----,
con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Angela F. in Roma, via -----n. -----;

contro

Ministero della Salute non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento ministeriale n. 33146 in data 15 febbraio 2015 recante **rigetto istanza di riconoscimento del titolo di laurea conseguito in Romania.**

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2017 il dott. Massimo S. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Si premetto in punto di fatto che:

1. parte ricorrente formulava istanza di riconoscimento automatico relativa ad un titolo di studio in odontoiatria conseguito in Romania;

2. il Ministero della salute rigettava l'istanza per le seguenti ragioni: a) i primi 4 anni del corso di studio erano stati svolti presso una Università polacca (Jagiellonski) che non era stata ritenuta idonea, a fini accademici e professionali, dalle stesse autorità polacche; b) L'Università rumena di Iasi, presso la quale il ricorrente aveva frequentato l'ultimo anno, era stata ritenuta inattendibile dalle stesse autorità rumene a seguito di specifico monitoraggio. Su tali irregolarità erano state peraltro aperte numerose inchieste giudiziarie da parte del giudice penale, con conseguente condanna in quella stessa sede;

3. Tale provvedimento veniva impugnato per violazione degli artt. 16 ss. del decreto legislativo n. 206 del 2007, nonché per eccesso di potere sotto il profilo della erroneità dei presupposti e del difetto di istruttoria: nella prospettiva di parte ricorrente, infatti, l'amministrazione statale non si sarebbe avveduta che nel caso di specie vi erano tutti i presupposti per procedere al riconoscimento automatico dei predetti titoli di studio, anche in considerazione di apposita certificazione rilasciata dalle competenti autorità universitarie;

4. Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2017 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso il collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi da un ormai consolidato indirizzo di questa stessa sezione (cfr. sentenze n. 12713 del 2015 e n. 12739 del 2015) che, per comodità espositiva, qui di seguito si riporta nei suoi essenziali passaggi:

“ben sussistevano i presupposti per invocare da parte del resistente Ministero l'applicazione dell'art.61 della Direttiva 2005/36/CE il quale stabilisce che:

<<Se uno stato membro incontra forti difficoltà nell'applicare una disposizione della presente direttiva, la Commissione esamina tali difficoltà insieme allo Stato membro interessato.

Eventualmente la Commissione adotta un atto di esecuzione per permettere allo Stato membro interessato di derogare per un certo periodo, all'applicazione della norma in questione>>.

In merito è sufficiente rinviare al comportamento contraddittorio tenuto nella vicenda in questione dalle competenti Autorità rumene, le quali in un primo tempo avevano affermato la correttezza del corso di studi seguito dai ricorrenti presso l'Università Apollonia, mentre successivamente in esito alle richieste della Commissione europea hanno affermato la "non affidabilità" del suddetto corso di studi.

...

Prima di procedere all'esame della fondatezza delle doglianze dedotte con tali ultimi motivi aggiunti il Collegio ritiene necessario esporre le ragioni che hanno indotto il Ministero della Salute

ad interessare la Commissione Europea per ottenere la deroga al principio del riconoscimento automatico dei titoli accademici rumeni rilasciati ai ricorrenti.

A tal fine è necessario far presente che:

a) nel settembre 2014 il Ministero dell'Educazione Nazionale Rumeno aveva dichiarato la generalizzata regolarità di tutti i percorsi formativi svolti dai cittadini italiani presso le Università rumene;

b) poichè tali affermazioni risultavano in contrasto con quanto dichiarato in precedenza dalle suddette autorità rumene, il Ministero della Salute con nota del 13.11.2014 ha chiesto alla Commissione Europea di pronunciarsi definitivamente in ordine alla possibilità di derogare al principio del riconoscimento automatico;

c) in esito alla suddetta nota nel febbraio del 2015 è stato organizzato in presenza di funzionari della Commissione europea un incontro a Bruxelles tra rappresentanti delle Autorità competenti italiani e rumene in esito al quale l'organo comunitario ha chiesto alla rappresentanza rumena di fornire specifiche informazioni in ordine alla problematica in questione;

*d) il Ministero dell'Educazione rumeno con nota n.16.3.2015 tradotta in lingua italiana il 20.3.2015 e versata agli atti ha fatto presente che " **L'Università Apollonia di Jasi** è stata monitorata in base all'ordine del Ministero dell'istruzione n.3633 del 16 aprile 2010 sull'approvazione della Metodologia speciale dell'Università Apollonia di jasi per un periodo di 2 anni (2010-2012). In base alla valutazione finale di ARACIS per il 2013 , in conseguenza dell'attribuzione della valutazione "Mancanza di affidabilità" il Ministero dell'Istruzione Nazionale con ordine del Ministro del 19 novembre 2013 che il suddetto Ateneo fosse sottoposta nuovamente a monitoraggio. A seguito dell'ultima valutazione da parte di ARACIS della ripetuta università è stata proposta a livello istituzionale l'attribuzione della valutazione "Mancanza di affidabilità" per questa Università, mentre per il corso di studi di medicina dentaria è stata proposta la valutazione non affidabile nonchè la messa in stato di liquidazione trattandosi della seconda valutazione consecutiva di non affidabile;*

...

Ciò chiarito, con la prima censura dedotta con i terzi motivi aggiunti i ricorrenti hanno contestato la legittimità dell'operato del resistente Ministero per violazione dell'art.21 della Direttiva 2005/36/CE in quanto sussistevano i presupposti per il riconoscimento automatico in quanto accompagnati dal certificato di conformità alla direttiva 2005/36/CE.

La doglianza in questione è palesemente infondata atteso che il comportamento oscillante e non chiaro tenuto dalle competenti autorità rumene nella vicenda in esame ha correttamente indotto il Ministero della Salute a chiedere di poter derogare al principio del riconoscimento automatico alla Commissione europea, la quale, in esito alle informazioni ricevute dalle autorità rumene, ha autorizzato il resistente Ministero a derogare al menzionato principio.

Pure palesemente infondate sono le doglianze rubricate ai nn.10 e 11 con cui è stato fatto presente che nel rigettare la richiesta di riesame l'intimata amministrazione non ha tenuto conto che la proposta di liquidazione è stata successivamente revocata e l'Università Apollonia ha ricevuto l'accreditamento per l'anno 2015-2016.

Al riguardo il Collegio sottolinea che:

a) la revoca della liquidazione non è stata disposta in quanto è stato riconosciuto inattendibile il giudizio di mancanza di affidabilità a suo tempo formulato nei confronti del ripetuto Ateneo;

b) la suddetta revoca, anzi, sembra essere stata disposta sulla base dell'adozione di misure ritenute in grado di correggere le criticità precedentemente riscontrate, e quindi, costituisce la conferma indiretta dell'esistenza di irregolarità nel corso di studi frequentato dai ricorrenti”.

Siffatte conclusioni sono state peraltro condivise dal Consiglio di Stato, in sede di ricorso straordinario su analoga fattispecie, in occasione del parere n. 2294 del giugno 2016 della seconda sezione.

A tali considerazioni, riguardanti essenzialmente la parte di formazione svolta in Romania, si aggiunga la particolarità del caso di specie in cui la formazione è stata svolta altresì (per i primi 4 anni) in Polonia e, nello specifico, presso l'Università Jagiellonski; istituto questo che, sulla base di quanto espressamente affermato dalle competenti autorità di quel paese, si è rivelato radicalmente inidoneo, sul piano del percorso accademico e professionale svolto, al fine di ottenere l'anelato riconoscimento del relativo titolo di studio. Ebbene, poiché in merito a siffatte circostanziate valutazioni parte ricorrente ha sollevato soltanto generiche censure, ne consegue che le stesse debbano sottostare ad una inevitabile declaratoria di inammissibilità.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, LO RIGETTA.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO